

Rimini, Febbraio 2021

Regolamento UE sulle sostanze chimiche EG 1907/2006

Signore e signori,

grazie per la vostra richiesta in merito al Regolamento sulle sostanze chimiche dell'UE (REACH) e al conseguente obbligo di segnalazione nel database SCIP dell'ECHA.

In qualità di rivenditori / importatori di articoli (viti, dadi, minuterie, ecc.) prendiamo sul serio i nostri obblighi da REACH VO.

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH, all'interno della catena di approvvigionamento, devono essere fornite, in base all'attuale elenco di sostanze candidate, informazioni su sostanze estremamente problematiche in articoli con una concentrazione superiore allo 0,1% in massa.

Poiché, nessuna delle leghe di acciaio inossidabile che forniamo supera questa concentrazione, non siamo interessati dal regolamento e, quindi, non abbiamo obbligo di registrarci nella banca dati SCIP dell'ECHA.

Tutti i nostri prodotti con grado di materiale A1, A2, A4, A5, D6 (Duplex) sono conformi alla normativa chimica UE EG 1907/2006 - REACH.

Trovate ulteriori informazioni nel documento del Fachverband des Schraubengroßhandels e.V. (FDS) allegato di seguito.

Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.

Cordiali saluti.

INOX MARE srl



Data:
2021.03.24
11:55:34 +01'00'

Riccardo Borgognoni
- RESPONSABILE UFFICIO
ACQUISTI -



Data:
2021.03.24
11:57:41
+01'00'

Alessandro Mazzolani
- UFFICIO TECNICO -

Magazzino: Via Cassoletta, 20 – 40053 Comune di Valsamoggia (BO)

INOXMARE® S.r.l.

Via Pomposa, 51/I
47924 Rimini(RN) Italia
Tel. +390541794444 Fax +390541794490
info@inoxmare.it - www.inoxmare.it

P.Iva IT 03155230406
Cod. univoco A4707H7
COD. FISC. / REG. IMP. 029800000232
Socio Unico – R.E.A. N. 277754

SWIFTCODE: DEUTITM1780
BANCA: DEUTSCHE BANK
IBAN: IT 25 K 03104 11700 000000110217
Pec: inoxmare@postecert.it

Regolamento UE CE 1907/2006 REACH Obblighi per gli elementi di fissaggio

Il Regolamento REACH relativo alle sostanze chimiche è entrato in vigore dal 1° giugno 2007. REACH distingue tra sostanze, preparati e articoli, con diversi obblighi.

Secondo l'art. 3 del Regolamento REACH, i dispositivi di fissaggio sono definiti come "articoli". Gli "articoli" sono oggetti la cui funzione è determinata in misura maggiore dalla loro forma e design rispetto alla loro composizione chimica.

Obbligo di registrazione e comunicazione presso l'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche)

L'articolo 7, paragrafo 1.1, del regolamento REACH, stabilisce che esiste un obbligo di registrazione degli articoli solo se contengono sostanze che sono destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili e se contengono queste sostanze con accesso di 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore. In generale, questo non è applicabile ai dispositivi di fissaggio.

Anche i dispositivi di fissaggio con un sistema di rivestimento che protegge dalla corrosione attraverso l'auto-sacrificio, non hanno alcun obbligo di registrazione. Il motivo è che non sono le sostanze stesse ad essere rilasciate, ma i loro prodotti di reazione. Questa esenzione è documentata nell'Art. 2, par. 7 (b) e allegato V (3) del regolamento REACH. Sono esentate le sostanze risultanti da una reazione chimica che si verifica durante l'uso finale e che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato.

A parte quanto sopra, l'art. 7 (2) del REACH impone regole per la notifica se gli articoli contengono una sostanza estremamente preoccupante (articolo 57) secondo l'elenco dei candidati (articolo 59 del Regolamento REACH) se la concentrazione è superiore allo 0,1% (p/p) e se il peso totale di questa sostanza (non degli articoli) è superiore a una tonnellata per importatore/produttore e per anno.

Per gli elementi di fissaggio, in generale, l'obbligo di notifica di cui sopra non è applicabile, poiché la percentuale di sostanze estremamente problematiche è significativamente inferiore allo 0,1%. Per alcune eccezioni, questo deve essere controllato.

I prodotti chimico-tecnici (ad es. aerosol, colle, sigilli) non sono articoli, ma preparati. Per i "preparati", i suoi componenti chimici sono obbligati a essere registrati. Per i preparati importati nell'UE è l'importatore che ha l'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento REACH, se viene importata più di una tonnellata all'anno.

Se i preparati sono prodotti nell'UE, il produttore ha l'obbligo di registrazione.

Obblighi nella catena di approvvigionamento

Gli articoli commercializzati possono essere soggetti a obblighi di segnalazione o di informazione, indipendentemente se sono acquistati all'interno o all'esterno dell'UE.

Per tutti gli articoli che contengono sostanze estremamente problematiche secondo l'elenco dei candidati con una soglia superiore allo 0,1% (peso), l'art. 33 del Regolamento REACH impone l'obbligo di informare automaticamente la catena di approvvigionamento in merito alle sostanze estremamente problematiche in base all'ultima edizione dell'elenco dei candidati. Di conseguenza, il fornitore ha

l'obbligo di fornire al destinatario degli articoli le informazioni disponibili sull'uso sicuro dell'articolo, almeno con il nome della sostanza.

Tra gli altri, la sostanza "Triossido di cromo" (ossido di cromo [VI]) figura nell'elenco dei candidati. Questa sostanza appare in strati di passivazione di colore giallo, nero e verde oliva e anche nel rivestimento di scaglie di zinco Dacromet, tuttavia, in una concentrazione ben al di sotto dello 0,1% del peso del prodotto. Pertanto non viene imposto alcun obbligo di informazione agli utenti a valle.

Ciò deve essere distinto dagli obblighi previsti dalla direttiva ROHS o dal VLE che impongono soglie massime per alcune sostanze contenute in articoli immessi sul mercato.

Solo con la consegna di sostanze o preparati può essere richiesto di fornire una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del REACH o informazioni ai sensi dell'art. 32 del REACH.

Berlino, 24 ottobre 2012

Technischer Ausschuss di FDS